

mava infausti ricordi di lotte insane, che misero a repentaglio, con la minaccia alle libertà statutarie, le patrie istituzioni, e costrinsero questa parte della Camera ad opporre violenza a violenza, per sostenerle e difenderle? Quale giustificazione potrà dare il Governo di sì grave provvedimento?

L'onorevole Zanardelli non ci contrasterà, se affermiamo, che il provvedimento è in antitesi assoluta coi principî del nostro diritto e pubblico e privato.

I rapporti tra i ferrovieri e le Società esercenti sono regolati dal diritto comune, sono quei medesimi che regolano i contratti di lavoro. Militarizzando i ferrovieri, voi venite ad alterare completamente i termini contrattuali, spostate arbitrariamente il diritto delle parti. Alla legge comune, che regola i diritti e i doveri dei contraenti, sostituite una legge speciale, quella militare, cui lo Stato può assoggettare i cittadini solamente in casi determinati, dalla legge stessa previsti: nei casi cioè in cui sia compromessa la vita politica dello Stato.

Con la militarizzazione, i ferrovieri, in un momento, e per un semplice decreto reale, vedono mutati i loro rapporti contrattuali, onde per un semplice fatto, che prima costituiva soltanto una mancata osservanza alle obbligazioni contrattuali, essi diventano passibili di gravi sanzioni penali non previste dalla legge comune.

L'onorevole Zanardelli, nel suo splendido discorso del 22 giugno p. p., ebbe a dire queste precise parole: « La fede nei contratti, la santità della parola data deve rimanere uno dei canoni fondamentali di una società civile. »

E si affrettava ad aggiungere: « Nondimeno io credo che se, si possono condannare moralmente le violazioni dei contratti, non credo che possa essere possibile erigere queste violazioni a delitto. »

Ma, alterando i rapporti contrattuali tra i ferrovieri e le società, portando i ferrovieri sopra il terreno delle leggi militari, lo sciopero, che avrebbe costituito semplicemente la violazione di un contratto, l'inoservanza ad un'obbligazione, per voi diventa un delitto. I ferrovieri, che dovevano di fronte alle Società rispondere civilmente, diventano passibili di pene gravissime.

In breve, di un delitto civile, per effetto della militarizzazione, con un semplice decreto reale voi avete fatto un delitto penale.

È ciò possibile, ci domandiamo noi, è lecito, è giusto?

Non è questa una flagrante violazione della libertà dei cittadini?

L'ingiustizia poi diviene ancora più stridente quando i termini contrattuali sono spostati a danno di una sola parte e di quella, come nel caso in specie, che nella contesa era dal lato della ragione. Non i ferrovieri erano venuti meno alle obbligazioni contrattuali, ma il Governo e le Società.

Dunque lo Stato, volendo intervenire a regolare i rapporti contrattuali fra società e ferrovieri, doveva intervenire nell'interesse della giustizia, e soltanto per tutelare i diritti dei deboli, dei conculcati.

Mi si risponderà, e forse con la sicurezza di rispondermi trionfalmente, che io vengo a fare una questione giuridica in una assemblea politica. La questione giuridica ho voluto esaminarla come substrato della questione politica, e mi affretto a soggiungere che nemmeno dal punto di vista politico si può giustificare il provvedimento della militarizzazione.

Per giustificare politicamente la militarizzazione si deve risalire a quel diritto d'impero che ha lo Stato sui cittadini, quando è in pericolo la sua stessa esistenza. *Salus publica suprema lex esto.*

Riconosco nello Stato il diritto di intervenire anche a danno dei privati diritti quando la Nazione è in pericolo per violenze esterne, o quando si attenta all'ordine pubblico, alla pace sociale, supremi beni per tutti. Ma non è da confondersi la tutela degl'interessi economici dello Stato con quella della sua vita politica.

Perchè l'esercizio delle ferrovie è evidentemente un grandissimo interesse sociale, nessuno lo nega; nessuno di noi vorrebbe che fosse paralizzata in un momento tutta la vita economica dello Stato, con l'arresto di questo grande ed importante servizio. Ma se lo Stato ha il dovere di tutelare gli interessi economici della collettività, non può ad essi sacrificare quelli dei privati; e gli uni e gli altri hanno diritto alla tutela dello Stato, come supremo moderatore, e per mezzo della sua potestà legislativa.

Lo sciopero è legittimo in quanto serve a tutelare il diritto che hanno i lavoratori alla proprietà delle loro energie, che si trasformano in produzione di lavoro. Se lo Stato, col suo intervento e nell'interesse della collettività, arresta lo sciopero, viola un di-